

n. 14 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali).

Art. 10
Sistema informativo

1. La Giunta regionale organizza e gestisce un sistema informativo in cui sono inseriti, ordinati e catalogati gli elementi conoscitivi utili per la conservazione dei beni culturali nonché per la progettazione, l'esercizio, la valutazione ed il controllo delle funzioni di valorizzazione e di gestione dei beni culturali.

2. Il sistema regionale:

a) è conformato in modo da raccogliere e da utilizzare i dati rilevanti per la completa caratterizzazione del bene culturale e della sua condizione complessiva, compresi quelli determinati dalle politiche, dai piani e dagli interventi concernenti il paesaggio, il territorio, l'ambiente;

b) valorizza le risorse conoscitive già esistenti sul territorio e sollecita e favorisce forme di collaborazione, di coordinamento, di reciproca informazione con lo Stato, con gli enti locali, con le università e con le istituzioni di cultura e di ricerca, con i soggetti privati interessati;

c) contribuisce ai sistemi informativi previsti a livello nazionale.

3. Nel sistema informativo confluiscono gli accordi, le intese e gli altri atti di cui all'articolo 8.

4. Il sistema informativo assicura la pubblicità e la trasparenza dell'intervento in materia di beni culturali e rende agevole l'accesso ai dati acquisiti, fermi i limiti derivanti dalla legislazione vigente.

5. La Giunta trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato del sistema informativo a livello regionale e locale, e sui rapporti con il quadro delle attività di ricerca.

Art. 11
Linee di indirizzo e standard tecnici

1. La Giunta regionale definisce indirizzi e standard tecnici per l'intervento pubblico a livello regionale e locale, e contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 12
Attuazione della legge

1. La presente legge è attuata attraverso gli strumenti e le procedure di cui alla l.r. 14/1995.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 31 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.01.2005.

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, n. 20

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di occupazione e mercato del lavoro.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Art. 1 Modifiche all'articolo 1 comma 4 della l.r. 32/2002

Art. 2 Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 32/2002

Art. 3 Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 32/2002

Art. 4 Modifiche all'articolo 20 della l.r. 32/2002

Art. 5 Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 32/2002

Art. 6 Inserimento dell'articolo 20 ter nella l.r. 32/2002

Art. 7 Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

Art. 8 Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 32/2002

Art. 9 Modifiche all'articolo 22 della l.r. 32/2002

Art. 10 Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002

Art. 11 Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

Art. 1

Modifiche all'art. 1 comma 4 della l.r. 32/2002

1. Dopo la lettera i) del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono inserite le seguenti:

“i bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;

i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati”.

Art. 2

Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis

Obiettivi della formazione nell'apprendistato

1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:

- a) Valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
- b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
- c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;
- d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
- e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.”.

Art. 3

Inserimento dell'articolo 18 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 18 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 18 ter

Disciplina dell'apprendistato

1. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 32, sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23, disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.”.

Art. 4

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 32/2002

1. Il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 20 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 20 bis

Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro

1. E' istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251.”.

Art. 6

Inserimento dell'articolo 20 ter nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 20 bis della l.r. 32/2002, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

“Art. 20 ter

Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro

1. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accredito dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accredito.

3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.”.

Art. 7

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 32/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “agevolare l'inserimento lavorativo,” sono inserite le seguenti :”favorendo la stabilità del lavoro,”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:

“d bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.”.

Art. 8

Inserimento dell'articolo 21 bis nella l.r. 32/2002

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:

“Art. 21 bis

Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 276/2003, a condizione che stipulino una convenzione con la provincia interessata.

2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del d.lgs. 276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.”.

Art. 9

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 32/2002

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.”.

Art. 10

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del d.lgs. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro.”.

Art. 11

Modifiche all'articolo 32 della l.r. 32/2002

1. Il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“5. Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:

a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;

b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27;

c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;

d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 21 bis, comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;

e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 21 bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;

f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;

g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;

h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna del contratto di apprendistato.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 1 febbraio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.01.2005.

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2005, n. 21

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 35 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), la parola: “tre” è sostituita dalla parola: “cinque” e la parola: “triennio” è sostituita dalla parola: “quinquennio”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 38/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 38/2004, le parole: “la capacità” sono sostituite dalle parole: “il volume”.

2. Il comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 38/2004 è abrogato.

Art. 3

Modifiche all'articolo 49 della l.r. 38/2004

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 38/2004 è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 1 febbraio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.01.2005.

ERRATA CORRIGE

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 17

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 dicembre 2004, n. 75/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 “Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale”). (Pubblicato sul B.U. n. 7 del 28.1.2005, Parte Prima).

Si comunica che per mero errore materiale, negli estremi del decreto in oggetto pubblicato sul B.U. n. 7 del 28.1.2005 Parte Prima, anziché:

“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 17”

leggasi:

“DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2005, n. 17/R”